REGOLAMENTO

FONDAZIONE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

gestione del patrimonio

REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO I - PREMESSE
Articolo 1 - Ambito di applicazione

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI
Articolo 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio
Articolo 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
Articolo 4 - Separazione ruoli e responsabilità
Articolo 5 - Consiglio generale
Articolo 6 - Consiglio di amministrazione
Articolo 7 - Informative del Consiglio di amministrazione
Articolo 8 - Commissione investimenti
Articolo 9 - Segretario generale e struttura operativa interna

TITOLO IV - INVESTIMENTI
Articolo 10 - Composizione degli investimenti
Articolo 11 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito
Articolo 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito
Articolo 13 - Investimenti del patrimonio strategico
Articolo 14 - Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR
Articolo 15 - Principi di selezione degli intermediari abilitati preposti alla gestione
Articolo 16 - Principi di selezione dell'advisor

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Articolo 17 - Monitoraggio
Articolo 18 - Rendicontazione

TITOLO VII - INDEBITAMENTO E DERIVATI
Articolo 19 - Indebitamento
Articolo 20 - Operazioni in derivati

TITOLO VIII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA
Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio
Articolo 22 - Norma transitoria

TITOLO I - PREMESSE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, adottata dall'ACRI il 4 aprile 2012 e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Esso è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nelle definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali e di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con le politiche erogative stabilite dalla Fondazione, anche in relazione agli obiettivi pluriennali;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro, con orizzonte temporale di lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva pertanto i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente Art. 2, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Articolo 5 - Consiglio generale

Sono di competenza del Consiglio generale, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di amministrazione, le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego e delle modalità di implementazione, ivi compresa la decisione in ordine alla gestione diretta o indiretta del patrimonio della Fondazione;
- individuazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

Il Consiglio generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio generale.

In particolare, con il supporto della Commissione investimenti, ove istituita, e spettano al Consiglio di amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi individuati dal Consiglio generale;
- l'amministrazione degli investimenti strategici, dei disinvestimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- l'individuazione, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a intermediari abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- la valutazione periodica dei gestori;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'Art. 15.

Articolo 7 - Informative del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione relaziona semestralmente al Consiglio generale in merito all'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione investimenti ove istituita.

Articolo 8 - Commissione investimenti

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze statutarie e su motivazione, può istituire una Commissione investimenti di cui avvalersi, per la consulenza sulla gestione degli investimenti e/o specifici aspetti di analisi.

La Commissione investimenti, qualora istituita, è formata da componenti con competenze economico-finanziarie. Può essere composta da rappresentanti gli organi della Fondazione, si avvale della struttura operativa interna, guidata dal Segretario generale, e può avvalersi di consulenze esterne o componenti esterni secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Il Presidente può nominare un coordinatore della Commissione Investimenti scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il coordinatore avrà il compito di convocare la Commissione, fissare l'ordine del giorno, e assicurare la verbalizzazione della riunione.

La Commissione investimenti riferisce con regolarità del proprio operato nei confronti del Consiglio di amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti della Commissione investimenti.

La Commissione investimenti opera nell'ambito delle seguenti materie:
- monitorare periodicamente, con l'eventuale supporto dell'advisor, gli investimenti, ivi inclusi quelli strategici;
- monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dagli intermediari esterni a cui è affidata la gestione o dall'eventuale advisor;
- valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e con il grado di raggiungimento degli obiettivi e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllare l'attività degli intermediari abilitati e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali modifiche agli investimenti e/o conferimenti e prelievi di liquidità dagli investimenti gestiti;
- svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9 - Segretario generale e struttura operativa interna
Il Segretario generale, coadiuvato dalla struttura operativa interna, svolge una funzione di supporto, con il compito di:
- sorvegliare i rischi e le perfomance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO IV - INVESTIMENTI

Articolo 10 - Composizione degli investimenti
In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".
Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria, da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti (mission related investments), che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.
Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'Art.2, commi da 4 a 7 del Protocollo d'intesa.
In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita, dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Articolo 11 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito
Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, coadiuvato dalla Commissione investimenti ove istituita, tiene in particolare conto i seguenti elementi:
- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Articolo 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito
La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere e a quelle da implementare, soprattutto nell'ambito della gestione diretta, il Consiglio di amministrazione, con il supporto della Commissione investimenti ove istituita, considera in particolare i rischi di:
- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Articolo 13 - Investimenti del patrimonio strategico
Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (mission related investments), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

Articolo 14 - Modalità di gestione del patrimonio
La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto delle procedure stabilite nel presente Regolamento. La Fondazione, attraverso i propri organi e per le rispettive competenze, verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura operativa interna, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta attraverso apposite strutture organizzative interne, anche con l'eventuale supporto di advisor, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di parte del portafoglio ad intermediari abilitati.
In caso di ricorso a competenze esterne, uno stesso soggetto non potrà svolgere, per la Fondazione, contestualmente il ruolo di advisor e quello di gestore sia individuale che attraverso forme di investimento collettivo.
Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale.
La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR

Articolo 15 - Principi di selezione degli intermediari abilitati preposti alla gestione

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere rivolto a uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed evitare comunque il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

Nel caso di selezione di parti esterne cui affidare la gestione di una parte del proprio portafoglio, essa avviene seguendo criteri comparativi inerenti aspetti qualitativi e quantitativi delle società candidate, quali a titolo esemplificativo:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al secondo grado incluso ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, fatte salve le previsioni dell'Art. 23 comma 2 punto 9 dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica degli intermediari esterni a cui è stata affidata parte della gestione del patrimonio con l'assistenza della struttura operativa interna, e dell'eventuale advisor e della Commissione investimenti se nominata.

Articolo 16 - Principi di selezione dell'advisor

La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al secondo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'advisor.

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Articolo 17 - Monitoraggio

Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito, verifica costantemente l'andamento degli investimenti e controlla, in particolare, i risultati conseguiti sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dalla struttura operativa interna, eventualmente con l'ausilio dell'advisor, ove presente, e della Commissione investimenti, se nominata, ogni opportuna informazione per l'operatività della Fondazione, anche al fine di fornire al Consiglio generale ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.

Il Collegio sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Articolo 18 - Rendicontazione
Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

TITOLO VII - Indebitamento e derivati

Articolo 19 - Indebitamento
Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee
e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il due per cento del patrimonio netto contabile, ai sensi dell'Art. 28 comma 8 dello Statuto.

Articolo 20 - Operazioni in derivati
I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, ai sensi dell'Art. 28 comma 9 dello Statuto.
Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:
a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

Quanto sopra non si applica per la porzione di portafoglio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:
a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura.

TITOLO VIII - Pubblicità del Regolamento e norma transitoria

Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento
Il Regolamento per la gestione del patrimonio di esercizio sono è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 22 - Norma transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio generale; alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

FONDAZIONE
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazionecariforli.it

Approvato nella riunione del Consiglio generale del 28 ottobre 2016;
in vigore da tale data